

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE

DIPOLIZIAMORTUARIA

Sommario

Presentazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso

Articolo 13 Trasporti Funebri

Articolo 14 Trasporti a carico del Comune

Articolo 15 Orario dei trasporti

Articolo 16 Norme generali per i trasporti

Articolo 17 Riti religiosi

Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni

Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti

Articolo 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 25 Elenco cimiteri

Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero

Articolo 28 Ammissione nel cimitero

Articolo 29 Ammissione nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali

Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

Articolo 33 Cippo

Articolo 34 Tumulazione

Articolo 35 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie
Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 38 Esumazione straordinaria
Articolo 39 Estumulazioni
Articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 41 Raccolta delle ossa
Articolo 42 Oggetti da recuperare
Articolo 43 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 44 Crematorio
Articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 46 Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47 Orario
Articolo 48 Disciplina dell'ingresso
Articolo 49 Divieti speciali
Articolo 50 Riti funebri
Articolo 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 52 Fiori e piante ornamentali
Articolo 53 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54 Sepolture private
Articolo 55 Durata delle concessioni
Articolo 56 Modalità di concessione
Articolo 57 Uso delle sepolture private
Articolo 58 Manutenzione delle sepolture private
Articolo 59 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 60 Divisione, Subentri
Articolo 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 62 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca
Articolo 66 Decadenza
Articolo 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 68 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 Privati imprenditori Accesso al cimitero
Articolo 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 71 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 72 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 73 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 74 Orario di lavoro
Articolo 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 76 Vigilanza

Articolo 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 78 Funzioni - Licenza

Articolo 79 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 81 Registro delle sepolture

Articolo 82 Annotazioni sul registro delle sepolture

Articolo 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 84 Schedario dei defunti

Articolo 85 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 87 Cautele

Articolo 88 Concessioni pregresse

Articolo 89 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi sui trasporti funebri sulla costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati in economia o compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere attraverso una delle altre forme previste dall'art. 22 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

h) il feretro per le salme e il trasporto funebre di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto specificato ai successivi artt. 10 e 14;

(3) I servizi che risultano sottoposti al pagamento di tariffe o diritti devono essere elencati in apposito tariffario.

L'ammontare delle tariffe e dei diritti da applicare ai servizi di polizia mortuaria viene determinato con atto deliberativo della Giunta Municipale in base all'analisi dei costi che il Comune sostiene e mirato al recupero degli stessi costi.

(4) Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria é tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 e richiamato dall'art. 83 del presente Regolamento perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (nel cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in distinti idonei locali nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-

diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione adottando le prescrizioni disposte dal Servizio Igiene Pubblica della USL.

(5) Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme devono essere dotati di almeno un posto salma refrigerato.

(6) E' vietato sottoporre i cadaveri a conservazione in cella frigorifera prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal medico necroscopico salvo i casi previsti dall'art. 8 del DPR n. 285/90.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

– il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete pioppo pino larice ecc.);

– le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;

– i feretri di salme provenienti da Comuni o tumulate ai sensi del successivo art. 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero se il feretro è destinato all'inumazione o alla cremazione la cassa metallica sarà esterna a quella lignea;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:

– è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. n. 285/90;

e) cremazione:

– la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;

– la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso con cassa metallica esterna a quella lignea.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente con cassa metallica esterna se da sottoporre a inumazione o cremazione.

(3) Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo se del caso da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL o suo delegato il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra qualora la cassa metallica sia interna a quella lignea deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; per i casi di trasporto da comune a comune le valvole non devono considerarsi comunque alternative alla cerchiatura di cui all'art. 30, comma 11, del D.P.R. 285/90, se non nei casi esplicitamente autorizzati dal Responsabile Servizio Igiene Pubblica della U.S.L. o suo delegato.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- (2) Il trasporto fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso dal deposito di osservazione o dall'obitorio il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso il proseguimento fino al cimitero o a altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo agli autobus dei servizi pubblici ai veicoli dei pompieri ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento e l'incolumità del corteo.

Articolo 13

Trasporti funebri

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90. Il Comune per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale può imporre il

pagamento di un diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. n. 285/90.

(2) Le amministrazioni militari le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci con propri mezzi osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e con l'esenzione dal pagamento del diritto fisso.

Articolo 14

Trasporti a carico del Comune

(1) Sono a carico del Comune i trasporti di salme di persone di cui all'art. 10 del presente regolamento.

(2) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 15

Orario dei trasporti

(1) Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri le modalità e i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

(2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 4, ore dal decesso alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e se necessario dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero .

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna.

Se il trasporto avviene per ferrovia su nave o per aereo il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato a richiesta può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale istituto albergo ecc. il Sindaco a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze il Sindaco sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie per consegna agli Istituti di studio ecc.. e i trasporti al cimitero di nati morti feti resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi trascorso il termine prescritto la inumazione la tumulazione, o la cremazione.

(3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è allegato il Nulla Osta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o di personale da lui delegato relativamente alla verifica di cui all'art. 8 e a quant'altro di competenza per caso specifico.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero. È comunque consentita la sosta in chiesa o altro luogo di culto per la celebrazione dei riti religiosi. Nel cimitero è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano ove presente.

(6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937 approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceracca piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

(3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri in caso di sosta devono valersi di apposita rimessa o luogo di parcheggio da individuarsi con provvedimento del sindaco.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 25

Cimitero comunale

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale.

Articolo 26

Disposizioni generali - Vigilanza

(1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) La manutenzione l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione tumulazione eventuale cremazione e di traslazione di salme di resti di ceneri di nati morti di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici possono essere cremati avvalendosi dell'impianto funzionante più vicino ovvero con specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale in rispetto del piano regolatore cimiteriale.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità, sono ricevute e seppellite le salme delle persone, indipendentemente dalla residenza o dal luogo di morte, che abbiano parenti o affini entro il secondo grado sepolti o residenti nel Comune. (*)

(*) *Comma introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21/07/2011.*

Articolo 29

Ammissione nei reparti speciali

(1) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

Disposizioni generali

(1) Il cimitero deve avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi la loro ampiezza la divisione in riquadri l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/90.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private individuali familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/90.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione la misura delle aree i diversi tipi di opera le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura lastre di pietra elementi prefabbricati cemento armato ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90 e dal successivo art. 31.

Articolo 31

Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale è tenuto a adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- e) dei fabbisogni futuri di aree manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni tumulazioni cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

(3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per fosse a inumazione per sepolture private; c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;

- i) cinerario comune;

- l) spazi per la sepoltura dei prodotti abortivi o dei feti di cui all'art. 7 del DPR 285/90;

(4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

(5) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali e essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(6) Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne determina le dimensioni;

(7) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32

Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni effettuate in aree in concessione.

Articolo 33

Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione in sostituzione del cippo di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 34

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/90.

(4) È consentito apporre una lastra marmorea coprente la facciata esterna del loculo sulla quale i concessionari possono inserire a loro cura e spese una epigrafe. Si può concedere l'apposizione di una singola lastra marmorea coprente due loculi contigui nel caso di coniugi compatibilmente con la stabilità della struttura e il decoro architettonico d'insieme.

(5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 35

Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dai responsabile comunali del servizio di polizia mortuaria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché sia inferiore a 18 mesi rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori il Sindaco previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36

Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre escludendo luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) Al momento della esumazione deve essere accertata la completa mineralizzazione del cadavere.

Articolo 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) È compito dei responsabili del servizio di polizia autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente si procederà alla stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate pur essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento a altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere effettuate nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre.

(3) Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o suo delegato.

Articolo 39

Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno i responsabili del servizio di polizia mortuaria curano la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa opportuna apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.
- (8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (9) Le estumulazioni sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica o suo delegato.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservazione delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- (3) Qualora a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 41

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata come previsto nell'ultimo comma del precedente articolo.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati ai responsabili del servizio che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli a terzi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti rescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 44

Crematorio

(1) Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 46

Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia mensola colombario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47

Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dei responsabili del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 48

Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute o età può essere concesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli fissando i percorsi e gli orari secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 49

Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare tenere contegno chiassoso cantare parlare a alta voce;
 - b) entrare con biciclette motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori piante ornamentazioni lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole alberi scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi di oggetti) distribuire indirizzi volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei tombe operazioni cimiteriali opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei responsabili dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere senza autorizzazione alla esumazione o alla estumulazione di salme di persone estranee;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti in quanto possano essere applicabili si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50

Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso ai responsabili comunali dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 51

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi croci monumenti ricordi simboli secondo le forme le misure il colore e i materiali in relazione alle caratteristiche del cimitero e a ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate.

(4) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

(5) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

(6) Si consente il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli i responsabili comunali provvederanno a toglierli o sradicarli e alla loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti le lapidi i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) I responsabili comunali disporranno il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone vasi piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 54

Sepulture private

(1) Per le sepulture private è concesso nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31 l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Allo scopo ogni sepolcro sarà dotato di un congruo numero di loculi.

Solo dopo venti anni dalla tumulazione gli avanzi possono essere rimossi dai loculi essere collocati nei rispettivi ossari.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare - sempre a cura e spese di privati o enti campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Si può derogare all'obbligo dell'ossario per i sepolcri di famiglia o di collettività qualora il concessionario intenda destinarlo a un numero di salme delimitato indicato nell'atto di concessione ovvero quando si disponga che esaurito il numero dei loculi e trascorso un ventennio dall'ultima tumulazione gli avanzi delle salme vengano collocate in ossario comune.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi poste individuali ossarietti nicchie per singole urne cinerarie ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi archi a più posti campetti celle edicole ecc.).

(5) I sepolcri costituiti da loculi costruiti in serie dal Comune sono distinti in classi a seconda della posizione frontale o longitudinale e posizionati in file.

(6) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(7) Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni e estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.

(8) La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale e è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.

(9) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(10) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) la/e persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore i concessionari/ie;

d) le salme destinate a esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 55

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

(2) La durata è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

c) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

(3) A richiesta degli interessati è consentito, alla scadenza della concessione e dietro nuovo pagamento del canone in tariffa, il rinnovo della concessione per 30 o 99 anni per i manufatti di cui alla lettera a) del precedente comma (manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività) e per 30 anni per i manufatti di cui alle lettere b) e c). (*)

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

(*) *Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 05/03/2008.*

Articolo 56

Modalità di concessione

(1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può anche essere effettuata in deroga al primo comma e nei limiti della disponibilità a favore di richiedenti viventi, di età superiore ai 65 anni con particolare riferimento alle esigenze di sistemazione in poste adiacenti di coniugi o parenti entro il primo grado.
- (5) La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie e collettività nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54 è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) La concessione non può essere fatta a persona o a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 57

Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 55 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione istituto ecc. ...) fino al completamento della capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1 che 2 comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/196, n. 15 da presentare al servizio di polizia mortuaria che qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/196, n. 15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 58

Manutenzione delle sepolture private

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
- (2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
- (3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia.

Articolo 59

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60

Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria anche utilizzando servizi informatici.

(5) La divisione l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 57 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 20 anni se a tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore ai 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando essendo stata occupata la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma pari alla metà della quota proporzionale tra durata complessiva e residua della concessione della tariffa in vigore al momento della rinuncia computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62

Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvo i casi di decadenza quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni di durata di 99 anni al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni di durata di 99 anni al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto salvo accettazione da parte del Comune un equo indennizzo per le opere costruite su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili e allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54 a condizione che siano liberi o liberabili da salme ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore per le concessioni di durata di 99 anni al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 66 Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso cremazione esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 56 ultimo comma;

d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;

f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi compete al Sindaco in base a accertamento dei relativi presupposti da parte dei responsabili del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà se del caso la traslazione delle salme resti ceneri rispettivamente in campo comune ossario comune cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 ovvero con la soppressione del cimitero salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili ricordi decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme resti o ceneri provvederà il Comune collocando i medesimi previo avvertimento agli interessati rispettivamente nel campo comune nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69

Privati imprenditori - Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere nuove costruzioni restauri riparazioni manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita domanda.

(3) Le semplici riparazioni pulitura di monumenti lapidi croci ecc. e i lavori di ordinaria manutenzione in genere possono essere eseguiti a iniziativa degli interessati nel rispetto di quanto dettato dall'art. 49 sotto la sorveglianza degli addetti ai servizi cimiteriali.

(4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 70

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei e epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche e al pagamento per ogni loculo in più di una somma ricavata dividendo la tariffa in vigore col numero delle sepolture esistenti e moltiplicando il ricavato al numero delle sepolture che si vogliono aggiungere.

(4) Se trattasi di progetti relativi a aree per sepolture a sistema di inumazione la capienza è determinata in base alla superficie dell'area e in osservanza di quanto disposto dagli articoli 68 e ss. del D.P.R. 285/90.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.

- (8) Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
- (9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione dei responsabili comunali del servizio di polizia mortuaria.
- (10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione comunale lapidi ricordi e similari.

Articolo 71

Responsabilità - Deposito cauzionale

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
- (2) Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale equivalente a un terzo dell'importo della tariffa di concessione dell'area come garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- (3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse come opportunamente quantificato dall'ufficio tecnico comunale.

Articolo 72

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dei responsabili comunali.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73

Introduzione e deposito di materiali

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai responsabili comunali del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia terra calce ecc..

Articolo 74

Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dai responsabili comunali del servizio di polizia mortuaria e corrisponde in linea di massima all'orario di apertura del cimitero avendo riguardo della salvaguardia della piena agibilità della struttura cimiteriale.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 75

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76

Vigilanza

(1) I responsabili comunali dei servizi di polizia mortuaria vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta a lavori ultimati la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente nel caso di risultato favorevole la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71.

Articolo 77

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 78

Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri a richiesta dei dolenti possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie e enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme compresi quelli verso o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

Articolo 79 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle Personalità Illustri" ove su proposta del Sindaco il Consiglio Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità sulla base di apposito regolamento all'uopo predisposto.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 81

Registro delle concessioni cimiteriali

(1) Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle concessioni cimiteriali per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto se del caso con mezzi informatici.

(2) Il registro è documento probatorio fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) A ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 82

Annotazioni sul registro delle concessioni cimiteriali

(1) Sul registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) Nel registro devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;

- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto al cimitero è tenuto a iscrivere giornalmente su apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del 285/90:

a) le generalità del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura il giorno e l'ora del seppellimento e l'ubicazione della sepoltura.

b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazioni estumulazioni cremazioni, trasporti di cadaveri o ceneri.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo applicata al cofano a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Articolo 84

Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale tenuto se del caso con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta del registro di cui all'art. 83 terrà annotati in ordine alfabetico suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 81.

Articolo 85

Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) I responsabili del servizio di polizia mortuaria sono tenuti a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Gli adempimenti di cui all'art. 60 relativi alla individuazione dei destinatari delle concessioni pregresse dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 87

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti inumazioni esumazioni traslazioni ecc...) o una concessione (aree archi loculi nicchie ecc.) o l'apposizione di croci lapidi busti) o la costruzione di tombini edicole monumenti ecc...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 88

Concessioni pregresse

(Articolo soppresso con ordinanza CO.RE.CO. n. 1687/01/94)

Articolo 89

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.